

REGOLAMENTO PER I LABORATORI DI RICERCA E DI DIDATTICA

Ogni docente (I fascia, II fascia o ricercatore/ricercatrice) è responsabile del locale/laboratorio che gli/le è affidato in gestione. Pertanto, è tenuto a osservare e a fare osservare il seguente Regolamento.

Le stesse norme devono essere osservate e fatte osservare durante lo svolgimento di attività didattiche.

INDICE ARGOMENTI

1. ACCESSO AI LABORATORI DEL DIPARTIMENTO E LORO FRUIZIONE	1
2. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN LABORATORIO	2
3. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	3
4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	3
5. NORME PER LA MANIPOLAZIONE DI AGENTI CHIMICI	3
6. NORME PER IL DEPOSITO DI REAGENTI E SOLVENTI	4
7. INDICAZIONI PER L'USO IN SICUREZZA DELLE CAPPE CHIMICHE	5
8. PRECAUZIONI NELL'IMPIEGO DI RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE	5
9. NORME PER L'USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE	6
10. NORME PER L'USO DELLE CENTRIFUGHE	6
11. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	6
12. INFORTUNIO IN LABORATORIO	7
13. FREQUENZA DEI LABORATORI DA PARTE DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA	9
ALLEGATO 1 - MODULO AVVENUTA FORMAZIONE E INFORMAZIONE	11

1. ACCESSO AI LABORATORI DEL DIPARTIMENTO E LORO FRUIZIONE

1.1 L'accesso e la fruizione delle strutture dei laboratori del **Dipartimento di Scienze dell'Antichità** sono consentiti a docenti, personale tecnico, borsisti, assegnisti, dottorandi, specializzandi, tramite l'utilizzo di **badge o chiave** rilasciati previa autorizzazione del responsabile di laboratorio. L'uso di badge o chiave è strettamente personale; nel caso tale indicazione non venga rispettata, questi verranno ritirati. Il badge o chiave deve essere obbligatoriamente restituito al Responsabile stesso oppure al personale addetto a compiti di portierato presso l'edificio della Facoltà di Lettere o presso le ex-Vetriere Sciarra al termine del periodo di frequenza dei laboratori.

1.2 Le persone non provviste di badge/chiave di ingresso, come gli studenti di laurea triennale e magistrale, i rappresentanti di ditte esterne, i visitatori non possono accedere ai laboratori se non accompagnati da personale autorizzato.



1.3 Tutto il personale autorizzato deve essere coperto da **assicurazione** contro gli infortuni e per danni a terzi.

1.4 Per la frequenza dei laboratori da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza vedere sez. 13.

2. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN LABORATORIO

2.1 È proibito **fumare** nei laboratori e in qualsiasi spazio del Dipartimento.

2.2 **Cibi e bevande** non possono essere consumati nei locali di lavoro, né possono essere conservati nelle camere fredde o nei frigoriferi adibiti alla conservazione di prodotti chimici, biologici ecc.

2.3 Prima di manipolare una qualsiasi sostanza o prodotto chimico leggere sempre attentamente l'etichetta **e la relativa scheda di sicurezza** e predisporre le necessarie misure di sicurezza. Evitare l'utilizzo di sostanze i cui recipienti non riportano una chiara indicazione del contenuto. I materiali pericolosi sono normalmente contrassegnati da un simbolo (posto sull'etichetta della confezione originale) indicante la natura del pericolo.

2.4 Qualora in un laboratorio abbiano luogo **lavorazioni pericolose**, occorre segnalare con apposito avviso la natura del pericolo.

2.5 Maneggiare **vetreria** di laboratorio comporta il rischio di rotture con conseguente rischio di tagli e lesioni all'operatore. Pertanto, è necessario, proteggere le mani con guanti adeguati. Non usare mai vetreria incrinata o sbeccata.

2.6 **Identificare sempre** il contenuto delle camere fredde, dei frigoriferi e dei freezer di uso comune. Evidenziare sui contenitori di miscele o diluizioni di agenti chimici: il nome dell'operatore, la data, i costituenti del preparato.

2.7 Tutti i fruitori del laboratorio sono responsabili del mantenimento del proprio laboratorio in condizioni di **pulizia e di ordine** e dello **smaltimento sicuro** di prodotti chimici, solventi, colture, ecc.

2.8 Tutti i fruitori del laboratorio sono responsabili della sicurezza e dell'assenza di **contaminazione** delle proprie apparecchiature e delle proprie zone di lavoro.

2.9 Tutte le **apparecchiature collegate all'acqua corrente** devono essere provviste di tubi robusti assicurati con le apposite fascette ai rubinetti, e i tubi di scarico devono essere accuratamente sistemati e fissati così da prevenire allagamenti.

2.10 Nessuna apparecchiatura deve essere lasciata in funzione durante la notte

2.11 Le ultime persone ad abbandonare il laboratorio la sera o al fine settimana sono **responsabili del controllo finale e della pulizia** del laboratorio.

2.12 Tutti gli **incidenti** e tutte le situazioni pericolose devono essere riferiti immediatamente ai responsabili dei laboratori, al Direttore del Dipartimento e al Servizio Prevenzione e Protezione.



3. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

I Responsabili delle attività di didattica o di ricerca di laboratorio (RADLR) avranno cura di organizzare periodicamente corsi di formazione per i nuovi utenti sulle norme e i comportamenti di sicurezza per le principali tipologie di rischio presenti nei laboratori (uso gas tecnici, rischio chimico, rischio fisico, laser, rischio incendi, uso delle macchine, rischio elettrico, ecc.) come previsto dall'art. 6 del Regolamento per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro di Sapienza Università di Roma. I nuovi utenti dovranno essere edotti da parte dei Responsabili del Laboratorio sulle norme, sui dispositivi di protezione individuale e sui dispositivi di protezione collettiva. È previsto per i nuovi utenti un colloquio sulle norme generali e specifiche sulla sicurezza con il responsabile del laboratorio. Le norme di cui sopra valgono anche per gli studenti, borsisti, tesisti che nel Dipartimento dovranno operare sotto il diretto controllo dei Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio.

Ai nuovi utilizzatori delle strutture dipartimentali verrà fornita una copia del presente regolamento. Dell'avvenuta attività di formazione e informazione, debitamente firmata dallo studente/equiparato, deve essere conservata, presso il laboratorio, evidenza scritta (Allegato 1).

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per Dispositivo di Protezione Collettiva (**DPC**) in laboratorio si intende qualsiasi sistema che intervenendo direttamente sulla fonte inquinante riduce o elimina il rischio di esposizione del lavoratore e la contaminazione dell'ambiente di lavoro.

Sono esempi di DPC le cappe chimiche, gli armadi ventilati e di sicurezza per sostanze chimiche, infiammabili, acidi/basi, le cappe di sicurezza biologica, i contenitori per taglienti.

Per dispositivo di protezione individuale (**DPI**) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Sono esempi di DPI il camice, i guanti, gli occhiali, lo schermo facciale, le cuffie acustiche, le maschere a filtro.

I DPI devono essere prescritti solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi (riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di agenti pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo limitato degli stessi), adottare mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Il lavoratore è obbligato a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici. Per alcuni DPI è fatto obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e di addestramento.

Ciascun RADRL deve occuparsi della corretta individuazione dei DPI previsti per le attività e provvedere alla relativa consegna ai lavoratori (o equiparati). Dell'avvenuta consegna dei DPI, debitamente firmata dallo studente/equiparato, deve essere conservata, presso il laboratorio, evidenza scritta.

5. NORME PER LA MANIPOLAZIONE DI AGENTI CHIMICI

Gli agenti chimici possono esercitare il loro effetto:

- a) per ingestione
- b) per assorbimento cutaneo



- c) per inalazione.
- 5.1 Leggere sempre attentamente la scheda di sicurezza prima di manipolare sostanze: tossiche, mutagene, cancerogene, teratogene, nocive, irritanti ecc.
- 5.2 Indossare i guanti adeguati e certificati nei confronti del prodotto impiegato. **È vietato uscire dai laboratori indossando guanti protettivi, bisogna rimuoverli quando si toccano oggetti "puliti".** I guanti devono essere usati durante la manipolazione di una qualsiasi sostanza chimica, devono essere nuovi e indossati solo al momento dell'attività lavorativa. Sostituire i guanti durante l'attività.
- 5.3 **Occhiali o visiere** devono essere indossati durante l'esecuzione di procedure (chimiche o biologiche) con rischio di contaminazione del volto. Si devono usare occhiali protettivi durante le procedure che possono generare aerosol. Nel caso di rischio biologico questi dispositivi devono essere resistenti al trattamento con disinfettante che deve essere utilizzato a ogni rimozione del dispositivo. È obbligatorio che l'operatore si assicuri della disponibilità di tali dispositivi prima di iniziare l'attività lavorativa che implica un potenziale rischio per gli occhi e il viso e che li usi.
- 5.4 **Non pipettare** mai a bocca, usare le propipette. Tra le sostanze pericolose di uso comune si ricordano l'acido solforico, che miscelato con acqua sviluppa una reazione esotermica con produzione di schizzi e rischio di ustioni, e varie altre sostanze, come acidi forti in genere, e basi forti (idrossido di sodio o di potassio) ecc.
SI RICORDA CHE LA DILUIZIONE DI ACIDI E BASI VA FATTA AGGIUNGENDO L'ACIDO O BASE ALL'ACQUA, MAI VICEVERSA.
- 5.5 Usare sempre sotto cappa i **solventi volatili** ed altre sostanze che diano luogo ad emissioni di vapori.
- 5.6 Prendere particolari precauzioni e utilizzare DPI adeguati nel pesare **polveri** di sostanze tossiche o potenzialmente cancerogene. Se necessario, indossare una **maschera**.
- 5.7 **Non immagazzinare** sul pavimento, sotto cappa e sul bancone sostanze o preparati chimici.
- 5.8 **Smaltire correttamente** le sostanze e i prodotti chimici che hanno perso stabilità e reattività. Non accumularli nel posto di lavoro.
- 5.9 **Il trasporto delle sostanze** deve essere effettuato tenendo conto dell'incompatibilità e della classe di pericolosità. Il contenitore adatto viene fornito dal vigilante dei rifiuti. Non si devono usare altri contenitori.

6. NORME PER IL DEPOSITO DI REAGENTI E SOLVENTI

- 7.1 **Tenere in laboratorio solo il minimo necessario di sostanze chimiche.**
- 7.2 Non conservare materiale pericoloso su **mensole o scaffali** posti all'altezza del volto.
- 7.3 Non usare le **cappe** come luogo di deposito.
- 7.4 I **solventi infiammabili** possono essere conservati in laboratorio solo in quantità minime e devono essere invece alloggiati negli appositi armadi antincendio o nel locale appositamente predisposto.
- 7.5 Le bottiglie degli **acidi** non devono essere tenute insieme ai solventi organici.
- 7.6 Le sostanze **cancerogene/altamente tossiche** devono essere contrassegnate con apposita indicazione sul contenitore. Se necessario, conservarle in un doppio contenitore di protezione. Al termine del loro utilizzo vanno posti negli appositi armadi di sicurezza aspirati e chiusi a chiave.
- 7.7 Riportare su di un foglio affisso sull'armadietto di sicurezza: la data, l'elenco degli agenti chimici contenuti con le indicazioni di pericolo, il riferimento su dove trovare le relative schede di sicurezza, nome e numero di telefono del responsabile di laboratorio.



7. INDICAZIONI PER L'USO IN SICUREZZA DELLE CAPPE CHIMICHE

Le cappe chimiche rappresentano il dispositivo di protezione collettiva più diffuso ed efficace quando si manipolano agenti chimici. Consentono di aspirare e filtrare i vapori, fumi, ecc. che possono svilupparsi durante la lavorazione. Sono dotate di filtri a carbone attivo ed eventuale filtri specifici, e hanno solitamente lo scarico all'esterno. Le cappe chimiche sono da considerarsi zone di potenziale pericolo, al loro interno possono svilupparsi atmosfere anche estremamente infiammabili, esplosive o tossiche. Per tale motivo la cappa deve essere utilizzata correttamente e mantenuta sempre in perfetta efficienza.

8.1 Prima di iniziare le attività, accertarsi che la cappa sia in funzione.

8.2 Verificare che l'**aspirazione** funzioni con metodi empirici (ad esempio con un foglio di carta). Se ci sono dubbi sul funzionamento o sulla effettuazione delle verifiche, avvertire il responsabile del laboratorio che provvederà a contattare la Ditta di Manutenzione (numero di telefono sulla targhetta di manutenzione periodica).

8.3 Evitare di creare **correnti d'aria** in prossimità di una cappa in funzione (apertura di porte o finestre, transito frequente di persone).

8.4 La zona lavorativa e tutto il materiale devono essere lontani dall'apertura frontale almeno 15-20 cm, mantenendo sempre a 40 cm di apertura il frontale della cappa durante l'attività lavorativa. Ricordarsi che più il frontale è abbassato, meno il funzionamento della cappa risente di correnti nella stanza.

8.5 **Non introdurre** la testa all'interno della cappa.

8.6 Mantenere **pulito** ed ordinato il piano di lavoro dopo ogni attività usando prodotti specifici a seconda delle sostanze adoperate in modo da evitare rischi impropri per chi la userà in tempi successivi.

8.7 Tenere sotto cappa solo il materiale strettamente necessario all'attività: non usare la cappa come **deposito**.

8.8 **Non ostruire il passaggio dell'aria** lungo il piano della cappa e, qualora sia necessario utilizzare attrezzature che ingombrano il piano, sollevarle almeno di 5 cm rispetto al piano stesso con opportuni supporti e tenerle distanziate anche dalle pareti. Tener conto in ogni caso che non vanno ostruite le feritoie di aspirazione della cappa.

8.9 Non utilizzare la cappa come mezzo per lo smaltimento dei reagenti mediante evaporazione forzata.

8.10 Quando la cappa non è in uso, spegnere l'aspirazione e chiudere il frontale, a meno che siano presenti bottiglie di solventi in uso.

8.11 Verificare che il frontale scorra senza particolari resistenze.

8.12 Qualora si utilizzino all'interno della cappa apparecchiature elettriche ogni connessione alla rete elettrica deve essere esterna alla cappa.

8. PRECAUZIONI NELL'IMPIEGO DI RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE

11.1 Le sorgenti di **radiazione ultravioletta** (UV) sono di uso comune in laboratorio (ad esempio lampade per gel elettroforetici o per cromatografia, lampade germicide); è indispensabile schermare la sorgente o indossare gli speciali **occhiali di protezione per UV**.

11.2 La radiazione UV a corta lunghezza d'onda (UV-B e UV-C) porta alla formazione di **ozono** per reazione fotochimica con l'ossigeno dell'aria. Concentrazioni di ozono maggiori di 0,1 ppm possono causare bruciore agli occhi e fastidi al naso e alla gola. Per evitare rischi da ozono (particolarmente rilevanti con alcune apparecchiature che utilizzano lampade UV di elevata potenza, come per es. i fluorimetri) occorre provvedere ad una buona **ventilazione** della zona dove è presente la sorgente UV.



9. NORME PER L'USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE

- 12.1 Segnalare prontamente ogni eventuale cattivo collegamento elettrico, **malfunzionamento** di apparecchi elettrici, o la presenza di fili elettrici consunti e di spine o prese danneggiate.
- 12.2 Non sostituire autonomamente parti elettriche o meccaniche né tentare riparazioni di fortuna di un qualsiasi apparecchio elettrico.
- 12.3 Ogni **spina** deve essere inserita nella sua presa: non usare adattatori multipli.
- 12.4 Usare con cura le attrezzature e le apparecchiature seguendo le indicazioni scritte sulle **avvertenze** o sui **manuali d'uso**.
- 12.5 Non toccare con le mani bagnate apparecchi elettrici sotto tensione.
- 12.6 Nel caso si verifichino versamenti di acqua sul banco di lavoro o sul pavimento, isolare l'alimentazione elettrica del bancone o della zona allagata.
- 12.7 Il funzionamento difettoso di un **termostato** è una causa comune di incendio. Prima di lasciare operante una qualsiasi apparecchiatura riscaldante controllare che la temperatura sia costante. È consigliabile che apparecchiature di questo tipo, lasciate accese durante la notte, siano collegate ad un interruttore di sicurezza.
- 12.8 È essenziale che i **fusibili** abbiano un amperaggio corretto. Se salta un fusibile, non sostituire mai il fusibile con uno di amperaggio superiore.
- 12.9 Non usare apparecchi con **motori elettrici** in vicinanza di materiali infiammabili o esplosivi.
- 12.10 Il voltaggio degli **apparecchi elettroforetici** può essere letale. Segnalare il pericolo con appositi cartelli.
- 12.11 Leggere e rispettare sempre le indicazioni dei cartelli di segnalazione e informazione posti sulle attrezzature e strumentazioni dei laboratori.

. 10. NORME PER L'USO DELLE CENTRIFUGHE

Il personale che intende usare le centrifughe deve essere perfettamente a conoscenza delle loro **modalità d'uso**. In particolare:

- 17.1 Tutte le centrifughe devono essere provviste di un dispositivo che impedisca l'avviamento con il coperchio aperto.
- 17.2 Non superare le **velocità angolari** massime consentite, in relazione anche alla densità del materiale da centrifugare.
- 17.3 **Equilibrare** con cura i contenitori da sottoporre a centrifugazione. Fermare immediatamente una centrifuga che vibri o che emetta rumori anomali.
- 17.4 Tenere il manuale d'uso e manutenzione della centrifuga a portata di mano.
- 17.5 Centrifuga e rotor devono essere lasciati **perfettamente puliti** dopo l'uso.
- 17.6 Gli utenti delle centrifughe dovranno apporre la loro **firma su un apposito quaderno** posto accanto ad ogni apparecchio, specificando tra l'altro la durata e le modalità della centrifugazione (tipo di rotore, rpm).

11. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

- 19.1 Lo smaltimento di:



- sostanze chimiche e scarti di laboratorio
- microorganismi geneticamente modificati e cellule in coltura

possono avvenire solo ad opera di **Ditte autorizzate**. Per la **conservazione** nei locali del Dipartimento di questi materiali e per il loro smaltimento occorre seguire procedure particolari, per le quali bisogna informarsi dai vari **responsabili**.

- 19.2 Apparat, vetreria e plastica che devono essere sottoposti a **pulizia o lavaggio** non devono contenere soluzioni o sostanze corrosive, velenose o radioattive, nè contenere microorganismi, virus o altri agenti biologici (vedere sez. 6). Tutte le decontaminazioni devono essere effettuate da chi ha eseguito la lavorazione.
- 19.3 Le sostanze chimiche, con o senza contenitore, non devono mai essere gettate nei cestini dei rifiuti ordinari. I solventi non devono mai essere versati nei lavandini. Sostanze chimiche o solventi che siano versati negli appositi contenitori per lo scarico non devono dare luogo a miscele pericolose.
- 19.4 **Azidi (azoturi)** Le azidi sono **estremamente tossiche**, e non devono venire a contatto con tubazioni o materiale di rame per evitare la formazione di azide di rame, che è una sostanza esplosiva.
- 19.5 Colture e campioni biologici vanno **sterilizzati** in autoclave prima dello scarico, che va comunque effettuato come indicato sopra (18.1).
- 19.6 I rifiuti speciali solidi a rischio infettivo, nonché il materiale monouso potenzialmente contaminato biologicamente va depositato in appositi contenitori omologati in cartone monouso da lt. 60 completi di sacchi interni in polietilene che vanno sigillati prima della chiusura del cartone esterno.
- 19.7 I **vetri rotti** e le **pipette Pasteur** vanno depositati in contenitori rigidi in polipropilene omologati per oggetti taglienti/pungenti, che proteggano il personale adibito allo scarico. La stessa precauzione va adottata per lo scarico di siringhe ed aghi.
- 19.8 I rifiuti speciali liquidi vanno raccolti in taniche omologate della capacità di lt. 10 o lt. 20.
- 19.9 Il materiale monouso contaminato chimicamente va depositato in appositi contenitori in cartone monouso per rifiuti vari o in fusti troncopiramidali in polipropilene da lt. 60.
- 19.10 Gli imballi contaminati chimicamente vanno depositati in appositi contenitori in cartone monouso per rifiuti vari o in fusti troncopiramidali in polipropilene da lt. 60
- 19.11 I rifiuti speciali vanno conferiti nel deposito temporaneo dei rifiuti.
- 19.12 Il trasporto dei rifiuti speciali presso il deposito temporaneo deve essere effettuato utilizzando contenitori adeguati ed omologati, DPI, carrelli e contenitori anti-sversamento (in caso di rifiuti liquidi), al fine di evitare eventuale danneggiamento dei contenitori, con conseguente fuoriuscita di rifiuti e/o ferita dell'operatore. I contenitori dei rifiuti speciali vanno movimentati utilizzando gli appositi manici onde evitare eventuali infortuni.

12. INFORTUNIO IN LABORATORIO

Il Laboratorio rappresenta una realtà lavorativa caratterizzata da fattori di rischio di tipo fisico, chimico, biologico, da atmosfere esplosive ecc.

I rischi presenti in tali laboratori dipendono da una serie di fattori, tra cui si citano:

- pericoli derivanti dall'utilizzo di apparecchiature: agitatori, centrifughe, evaporatori rotanti, stufe ed in genere parti meccaniche in movimento, sistemi a pressione e sotto vuoto ecc.
- pericoli derivanti dai materiali utilizzati: sostanze infiammabili, esplosive, sostanze pericolose (tossiche, nocive, corrosive, irritanti, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti ecc.), agenti biologici pericolosi, sostanze radioattive, materiali consumabili ecc.;



- pericoli derivanti dalla tipologia di locali, impianti, arredi presenti (eccessivo affollamento o ristrettezza degli spazi, piani di lavoro di banchi e cappe non idonei, sistemi di distribuzione dei gas non sicuri ecc.);
- formazione ed addestramento non sempre adeguati degli operatori.

20.1 **Cosa fare** in caso di infortunio:

- Informare il datore di lavoro/referente responsabile;
- Recarsi al **Pronto Soccorso**. Il medico del Pronto Soccorso provvederà a rilasciare un primo "certificato medico di infortunio". Nel certificato è indicata la diagnosi e la prognosi (numero dei giorni di assenza dal lavoro);
- Consegnare nel più breve tempo possibile copia del "certificato medico di infortunio" al Responsabile della Struttura di appartenenza, accompagnandola dall'apposito "**Modulo segnalazione infortunio**" (Allegato 3) debitamente compilato e firmato. Una copia del certificato deve essere conservata dal lavoratore (le fotocopie del certificato medico non sono considerate valide);
- Se la prognosi certificata è di almeno 1 giorno escluso quello dell'evento e non superiore a 3 giorni, il datore di lavoro predisporrà la comunicazione telematica di infortunio all'INAIL, tassativamente entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Se l'assenza dal lavoro viene prolungata con un ulteriore certificato medico, il datore di lavoro predisporrà la denuncia telematica di infortunio all'INAIL;
- Se sul primo certificato medico viene riportata "prognosi riservata", "prognosi superiore a 3 giorni", "malattia infortunio" o in caso di decesso del lavoratore, il datore di lavoro deve utilizzare il servizio online Denuncia/Comunicazione di infortunio per presentare la denuncia ai fini assicurativi, tassativamente entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Se il termine delle 48 ore scade in un giorno festivo, la denuncia dovrà essere trasmessa entro il giorno feriale successivo a quello festivo. Nel caso di infortunio che causi la morte o possa provocarla, la denuncia va fatta entro 24 ore;
- Se, allo scadere del periodo di assenza dal lavoro assegnato dal medico del PS, l'infortunato volesse chiedere la prosecuzione perché non ancora guarito, egli potrà recarsi a sua scelta: negli ambulatori INAIL della sede di competenza, dal medico di base, da uno specialista o al pronto soccorso. L'infortunato ha l'obbligo di far pervenire al datore di lavoro/referente responsabile con celerità i certificati medici che attestino l'eventuale continuazione dell'infortunio;
- A guarigione ultimata o alla scadenza del periodo di assenza dal lavoro indicato nel certificato medico, il lavoratore infortunato può rientrare in servizio senza necessità di fornire alcun "certificato di chiusura". In alcuni casi, sarà comunque possibile riaprire l'infortunio, qualora il lavoratore, dopo aver ripreso il lavoro avesse una ricaduta.

20.2 Cosa fare in caso di **infortunio a rischio biologico**, ovvero quando si verifica un contatto con **sangue o altro materiale biologico**, derivato da puntura o ferita con aghi o altri oggetti taglienti, nonché da spruzzi o spandimenti su mucose (congiuntivale, nasale, orale) o cute lesa (abrasioni, screpolature, dermatiti, ferite aperte, ecc.):

- Trattare la parte esposta;

In caso di **esposizione parenterale** (punture/tagli)

- far sanguinare la ferita per qualche istante (non portare la parte lesa alla bocca)
- lavare abbondantemente la ferita per circa 10 minuti con acqua corrente e detergente e/o con antisettico (tipo povidone iodio 7,5-10%, clorexidina 4%, composti a base di clorossidante elettrolitico 5%)

In caso di esposizione di **cute non integra**

- lavare abbondantemente con acqua corrente e detergente antisettico (se disponibile)
- disinfettare con antisettico (come sopra) In caso di esposizione delle **mucose**



- lavare abbondantemente con acqua corrente, soluzione fisiologica sterile o acqua sterile per 10-15 minuti
- non utilizzare detergenti o antisettici
- Recarsi al **Pronto Soccorso** per le cure, l'eventuale profilassi post-esposizione e il rilascio del primo "certificato medico di infortunio". Nel certificato è indicata la diagnosi e la prognosi (numero dei giorni di assenza dal lavoro);
- Consegnare nel più breve tempo possibile copia del "certificato medico di infortunio" al Responsabile della Struttura di afferenza, accompagnandola dall'apposito "**Modulo segnalazione infortunio**" (Allegato 3) debitamente compilato e firmato. Una copia del certificato deve essere conservata dal lavoratore (le fotocopie del certificato medico non sono considerate valide);
- Se la prognosi certificata è di almeno 1 giorno escluso quello dell'evento e **non superiore a 3 giorni**, il datore di lavoro predisporrà la comunicazione telematica di infortunio all'INAIL, tassativamente entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Se l'assenza dal lavoro viene prolungata con un ulteriore certificato medico, il datore di lavoro predisporrà la denuncia telematica di infortunio all'INAIL;
- Se sul primo certificato medico viene riportata "prognosi riservata", "prognosi **superiore a 3 giorni**", "malattia infortunio" o in caso di decesso del lavoratore, il datore di lavoro deve utilizzare il servizio online Denuncia/Comunicazione di infortunio per presentare la denuncia ai fini assicurativi, tassativamente entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Se il termine dei due giorni scade in un giorno festivo, la denuncia dovrà essere trasmessa entro il giorno feriale successivo a quello festivo. Nel caso di infortunio che causi la morte o possa provocarla, la denuncia va fatta entro 24 ore;
- Se, allo scadere del periodo di assenza dal lavoro assegnato dal medico del PS, l'infortunato volesse chiedere la prosecuzione perché non ancora guarito, egli potrà recarsi a sua scelta: negli ambulatori INAIL della sede di competenza, dal medico di base, da uno specialista o al pronto soccorso. L'infortunato ha l'obbligo di far pervenire al datore di lavoro/referente responsabile con celerità i certificati medici che attestino l'eventuale continuazione dall'infortunio;
- A guarigione ultimata o alla scadenza del periodo di assenza dal lavoro indicato nel certificato medico, il lavoratore infortunato può rientrare in servizio senza necessità di fornire alcun "certificato di chiusura". In alcuni casi, sarà comunque possibile riaprire l'infortunio, qualora il lavoratore, dopo aver ripreso il lavoro avesse una ricaduta.

13. FREQUENZA DEI LABORATORI DA PARTE DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

In relazione a quanto disposto dagli art. 7 e 11 del D. Lgs. 151/2001, non possono frequentare i laboratori e ne devono essere allontanate, a partire dal momento della notifica e fino al settimo mese dopo il parto, le lavoratrici che svolgono le proprie attività in presenza dei rischi da radiazioni ionizzanti, gas anestetici, sostanze chimiche, agenti cancerogeni, agenti mutageni, agenti teratogeni, lavori pericolosi ed insalubri, agenti biologici, stazione in piedi per oltre metà dell'orario di impegno specifico, movimentazione manuale di carichi, lavoro notturno e quant'altro previsto dal D.Lgs 151/2001, individuati nel documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 18 del D. Lgs 81/2008, sentito il Medico Competente.

La lavoratrice non appena accertato lo **stato di gravidanza** deve darne comunicazione al Responsabile del laboratorio e al Direttore del Dipartimento, allegando il certificato medico del ginecologo che attesti tale stato. Il Responsabile del laboratorio interessato provvede ad allontanare immediatamente la lavoratrice dal laboratorio ai sensi del D. Lgs 151/2001.

Fino al settimo mese di età del figlio valgono, ai sensi di legge, le limitazioni e le prescrizioni in essere durante la gravidanza.



Qualora la lavoratrice manifesti l'intenzione di **allattare** il bambino anche dopo i sette mesi di età, il Responsabile dell'attività interessato avrà la facoltà, se possibile, di consentire la frequenza di laboratori senza rischi per l'allattamento.

Per ulteriori approfondimenti e materiale informativo relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro consultare il seguente link:

<https://www.uniroma1.it/it/pagina/salute-e-sicurezza-sgssl>



ALLEGATO 1 - MODULO AVVENUTA FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Al Responsabile di Struttura

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ Il _____

Qualifica _____ Struttura di appartenenza _____

Dichiara di essere stato/a formato/a e informato/a sulle norme e i comportamenti di sicurezza per le principali tipologie di rischio presenti nei laboratori, come previsto dall'art. 6 del Regolamento per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro di Sapienza Università di Roma.

Dichiara altresì di aver ricevuto copia del Regolamento per i laboratori, e di aver preso visione dei Quaderni Informativi sulla Sicurezza <https://dspmi.uniroma1.it/dipartimento/salute-e-sicurezza/documento-valutazione-dei-rischi/quaderni-informativi>

Firma

Data _____

